

Agenzie di vigilanza privata ed esperienze di *private security* nel Meridione tra Stato liberale e avvento del fascismo

Lorenzo Pera
(Università di Padova)

Negli ultimi decenni la storiografia è tornata a interrogarsi sui processi di transizione e consolidamento dello Stato moderno tra XIX e XX secolo, rileggendo la narrativa «familiare ma fallace» di una inarrestabile affermazione del monopolio della violenza legittima e rilevando, piuttosto, una persistente «pluralizzazione» dell'attività di *policing* attraverso il concorso delle forze sociali in settori cruciali quali la difesa della proprietà privata, il controllo del territorio e, più in generale, la tutela dell'ordine costituito¹. Tra le manifestazioni più evidenti di questo fenomeno, l'espansione del mercato dei servizi di *private security*, nelle sue molteplici declinazioni, è andata storicamente manifestandosi in relazione alla crescita delle prerogative statali in termini di protezione e sicurezza della collettività, stimolando la comunità scientifica a indagare non solo la «distinzione tra pubblico e privato» quanto piuttosto le giustapposizioni e interconnessioni tra questi due poli di iniziativa². Considerazioni, queste, che sostengono il più generale riorientamento degli interrogativi degli storici dal più stretto sguardo sugli organi di polizia verso un più ampio concetto di *policing* della società, nelle sue interazioni tra i diversi attori coinvolti e le ricadute socio-politiche e culturali, oltre che meramente istituzionali³.

D'altra parte, nota Livio Antonielli per il caso italiano, pratiche più o meno formalizzate di disciplinamento e produzione di sicurezza, alternative e integrative rispetto all'azione delle forze di polizia, rappresentano nel tempo storico la regola, e non l'eccezione, persistendo anche all'interno dello Stato post-unitario⁴: in questo senso, il presente contributo intende offrire una prima riflessione volta a indagare l'affermarsi nell'Italia meridionale di un modello «commerciale» di sicurezza privata⁵, valorizzando linee di continuità ed elementi di specificità di un

¹ *Private security and the modern state: historical and comparative perspectives*, edited by D. Churchill – D. E. Janiewski – P. Leloup, New York, Routledge, 2019, pp. 2-3 e D. CHURCHILL, *Rethinking the state monopolisation thesis: the historiography of policing and criminal justice in nineteenth-century England*, in «Crime, Histoire & Sociétés», XXVII, 2014, 1, p. 142. Più in generale cfr. N. BARREYRE – C. LEMERCIER, *The Unexceptional State: Rethinking the State in the Nineteenth Century (France, United States)*, in «The American Historical Review», CXXVI, 2021, 2, pp. 481-503.

² C. SHEARING, *The relation between public and private policing*, in *Modern policing*, edited by M. Tonry – N. Morris, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 407 e M. BUTTON, *Private policing*, London, Routledge, 2011, pp. 5-10.

³ C. EMSLEY, *A short history of police and policing*, Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 1-12. Per uno sguardo ampio sul caso italiano rimando in particolare a N. LABANCA, *Un giornale per la gestione e per la riforma della polizia*, in *Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale. Antologia del «Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria»*, a cura di N. Labanca – M. Di Giorgio, Milano, Unicopli, 2015, pp. 15-41.

⁴ L. ANTONIELLI, *Introduzione e... altro*, in *Le polizie informali*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 7-9.

⁵ Per una definizione vedi M. BUTTON, *Private policing*, cit., p. 8.

fenomeno rapidamente diffusosi su scala nazionale già a partire dal primo decennio del '900.

Ci muoviamo su un terreno pressoché inesplorato dalla storiografia nazionale⁶, ma che si interseca con alcuni filoni di ricerca sviluppatisi negli ultimi anni: si pensi, in primo luogo, al crescente interesse verso le diverse forme di mobilitazione armata di privati cittadini con compiti di *strikebreaking* o in funzione di tutela dell'ordine pubblico, messe in luce grazie soprattutto al lavoro di Matteo Millan⁷. Più in generale, il dibattito sulle polizie italiane ha evidenziato come a fronte di un carattere di forte centralizzazione, l'organizzazione e la prassi d'azione della pubblica sicurezza appaia segnata da significative differenziazioni territoriali, particolarmente evidenti ad esempio in Sicilia, lasciando spazio a forme private di intervento nella tutale della proprietà privata e, conseguentemente, nel contrasto alla microcriminalità e nel controllo del territorio⁸.

La diurna attività delle guardie private, venuta a svolgersi in un contesto, quale quello meridionale, contrassegnato da elevati tassi di criminalità e da un'«alta densità» di Forze dell'ordine⁹, permette dunque di cogliere la persistenza di pratiche «ibride» di monopolio condiviso della violenza legittima, terreno di costante rinegoziazione tra attori istituzionali, privati e «pressioni di gruppo» sociale¹⁰. In questa sede l'attenzione si concentra in particolare su due contesti diversi ma oltremodo rappresentativi, quali l'area metropolitana napoletana e, con uno sguardo più ampio, la Sicilia, muovendo tra età giolittiana e avvento del fascismo. Interrogandoci sulle culture politiche, i processi di professionalizzazione e legittimazione nonché sulle concrete pratiche d'intervento delle agenzie di sicurezza private sarà possibile offrire ulteriori elementi di valutazione nel dibattito circolare tra politica del diritto penale, legittima difesa e percezioni di insicurezza da parte delle élite liberali e dei ceti proprietari e borghesi, posti dinanzi alle incognite prodotte dai processi di modernizzazione che investirono il Paese tra '800 e '900.

⁶ Più attenta si è dimostrata invece, soprattutto negli ultimi anni, la storiografia anglosassone e dell'Europa continentale: per uno sguardo d'insieme mi limito a rimandare all'introduzione a *Private security and the modern state: historical and comparative perspectives*, cit., richiamando di volta in volta altri contributi significativi.

⁷ M. MILLAN, *Milizie civiche prima della Grande guerra. Violenza politica e crisi dello Stato liberale in Italia e Spagna (1900-15)*, in «Storica», 2014, 58, pp. 49-84; ID., *In Defence of Freedom? The Practices of Armed Movements in Pre-1914 Europe: Italy, Spain and France*, in «European History Quarterly», XLVI, 2016, 1, pp. 48-71; ID., 'The Public Force of the Private State'. *Strikebreaking and Visions of Subversion in Liberal Italy (1880s to 1914)*, in «European History Quarterly», XLIX, 2019, 4 pp. 625-649 e *Corporate policing, yellow unionism, and strikebreaking, 1890-1930. In defence of freedom*, edited by M. Millan – A. Saluppo, New York, Routledge, 2021. Cfr. inoltre M.M. ATERRANO, *La pacificazione degli animi. Controllo delle armi e disarmo dei civili in Italia, 1817-1926*, Roma, Viella, 2023.

⁸ Per ragioni di spazio rimando anche in questo caso alla ricca rassegna bibliografica raccolta in «Società e Storia», 2021, 173, pp. 521-589 e alla densa introduzione a A. AZZARELLI, *Polizie, crimine e ordine pubblico in epoca liberale. Il modello nazionale e il caso della Sicilia di fine Ottocento (1861-1914)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025, pp. 5-26.

⁹ N. LABANCA, *Un giornale per la gestione e per la riforma della polizia*, cit., pp. 21-22, 56 sgg.; A. AZZARELLI, *Polizie, crimine e ordine pubblico in epoca liberale*, cit., pp. 96-99, 161-165.

¹⁰ D. KALIFA, *Histoire des détectives privés en France, 1832-1942*, Paris, Nouveau monde, 2007, pp. 15-16.

1. Un quadro normativo incerto

Doveroso, in primo luogo, richiamarsi brevemente alla cornice normativa che avrebbe permesso la nascita e lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata, specchio di specifiche concezioni circa le prerogative dello Stato e la difesa della proprietà privata affermatesi nei primi decenni postunitari. La legislazione che regolava l'amministrazione della giustizia e l'attività di pubblica sicurezza del Regno d'Italia, varata fra il 1859 e il 1865, concedeva infatti «priorità» e centralità alla proprietà privata e alla sua difesa, quale caposaldo dell'ordine sociale e della prosperità nazionale¹¹. Oltre a punire severamente, attraverso una fitta casistica di circostanze aggravanti, reati quali il furto, la legge del 1865 riconosceva ai «privati [la facoltà di] deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre», regolando nello specifico l'attività di migliaia di guardie campestri poste alle dipendenze dirette di uno o più proprietari e a questi legati da solidi vincoli di obbedienza¹². Ad essere garantito – notavano già alcuni commentatori coevi – era il «diritto» inalienabile di «efficacemente proteggere i [propri] averi», rispondendo a una diffusa esigenza di sicurezza attraverso il concorso delle «forze private» al «potere esecutivo» del giovane Stato italiano, incapace di provvedere efficacemente al controllo del territorio specie nelle aree più decentrate della penisola¹³. Ci muoviamo, con ogni evidenza, entro una dimensione ancora dichiaratamente rurale¹⁴, mentre i testi di legge sembrano presupporre un rapporto subordinato e diretto tra proprietari e guardie particolari, non permettendo, almeno in linea di principio, «ad un intraprenditore di organizzare un drappello di guardie campestri per locarne l'opera ai possessori di fondi rustici», come ribadito nel 1884 sulle pagine dell'autorevole *Digesto Italiano*¹⁵.

Il nuovo quadro normativo inaugurato nel 1889 avrebbe apportato limitate, sia pur significative, modifiche alla materia, superando l'ormai anacronistica connotazione rurale delle guardie particolari ed estendendo ai comuni e alle personalità giuridiche la facoltà di assoldare guardie private proprie¹⁶. A mutare,

¹¹ Per una genealogia di queste concezioni cfr. J. A. DAVIS, *Legge e ordine: autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 238-239 e, più in generale, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, Il Mulino, 2013 [ed. orig. 1981], p. 75 sgg.

¹² Legge 20 marzo 1865, n. 248 (Allegato B), art. 7 e R.D. 18 maggio 1865, n. 2336, artt. 12-14, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», 11 maggio e 21 giugno 1865. Il censimento del 1871 quantificava in 12.387 le guardie campestri particolari regolarmente impiegate nel territorio del Regno, in *Censimento 31 dicembre 1871, III, Popolazione classificata per professioni*, Roma, Stamperia Reale, 1874, pp. 182-183, 258-259. Salvo un lieve e fisiologico incremento, questi numeri erano confermati anche nelle successive rilevazioni censitarie.

¹³ Di una «importante innovazione» parlano V. ISACCO – C. SALVAREZZA, *Commentario della legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 e del relativo regolamento*, Firenze, Fodratti, 1867, p. 117. Cfr. inoltre L. CEPPARELLO, *Guida della guardia campestre particolare*, Livorno, Zecchini, 1870, pp. 7-8, 11.

¹⁴ Sulla concezione della proprietà fondiaria agricola quale cifra primaria del prestigio economico e sociale delle élite e dei ceti medi italiani cfr. A. M. BANTI, *Storia della borghesia italiana*, Roma, Donzelli, 1996, pp. 65-69.

¹⁵ C. BERTAGNOLLI, *Agenti della forza pubblica (guardie particolari)*, in «Il Digesto italiano», Torino, UTET, 1884, vol. II, parte prima, pp. 767-769.

¹⁶ Legge 21 dicembre 1890, n. 7321, art. 45 e R.D. 5 febbraio 1891, n. 67, artt. 106-111, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 20 dicembre 1890 e 9 marzo 1891. Le guardie particolare

all'alba del nuovo secolo, erano piuttosto le posizioni del ministero dell'Interno circa la possibilità di organizzare corpi di vigilanza privata gerarchicamente strutturati; una casistica, questa, non menzionata ma di fatto neppure espressamente vietata dalle norme vigenti. L'interpretazione inizialmente restrittiva del dicastero, chiaramente espressa nel 1891 dal ministro Giovanni Nicotera¹⁷, era destinata nel giro di pochi anni a essere sopravanzata dalla realtà dei fatti: il diffondersi di percezioni di insicurezza, particolarmente avvertite in realtà urbana in rapida trasformazione, si sarebbe tradotto in una richiesta crescente di servizi privati di polizia, solo in parte soddisfatta dal pur folto sottobosco di guardie particolari che svolgevano autonomamente la propria opera di vigilanza, soprattutto nelle ore notturne¹⁸.

A concorrere alla proliferazione di forme via via più strutturate di mobilitazione securitaria, con l'affermarsi già nel primo decennio del Novecento di decine di agenzie di polizia privata attive in larga parte del Regno, avrebbe contribuito una pluralità di fattori: in primo luogo elementi di contesto, con il lento ma inarrestabile dispiegarsi di un sistema economico capitalistico e il diffondersi, tra i ceti proprietari e imprenditoriali, di ansie e preoccupazioni dettate tanto dalla percepita recrudescenza del fenomeno criminale così come dalla crescente conflittualità politica, economica e sociale¹⁹. Questa «mercificazione» della sicurezza veniva a saldarsi con l'esigenza di garantire un «ambiente sicuro» tanto per la collettività borghese che per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, cui i servizi di *private security* avrebbero fornito una «risposta specifica» al mutare delle priorità e delle esigenze a queste legate²⁰; in ciò sopperendo alla pretesa inazione delle autorità di pubblica sicurezza, avvertita con sempre maggior insistenza da importanti settori della società civile.

erano nominate dal prefetto, che ne verificava il requisito della buona condotta e l'assenza di condanne per reati contro la proprietà.

¹⁷ «Giusta la nuova legge sul personale di PS – si legge in una lettera inviata ai prefetti di Padova e Venezia – possono [...] i privati destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà anche urbane; ma tale facoltà deve essere esercitata dai singoli [...] col far nominare guardiani propri, e non può essere concessa ad un'agenzia od impresa pubblica di tutela non consentita dallo spirito delle leggi dello Stato», in Archivio centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'Interno (MI), Direzione Generale Pubblica Sicurezza (DGPS), Polizia Giudiziaria (PG), 1910-1912, b. 236, fasc. 10100, Lettera del ministro dell'Interno, 12 marzo 1891. Sulla vicenda cfr. M. MILLAN, *Sostituire l'autorità, riaffermare la sovranità*, cit., pp. 153-154.

¹⁸ È questo un fenomeno difficile da sondare, alla luce delle fonti disponibili. Valga comunque il caso di Firenze, dove agli inizi del Novecento era circa 50 le guardie private impegnate nella «vigilanza di case e negozi loro affidata dai privati», in ACS, MI, DGPS, PG (1910-1912), b. 236, fasc. 10100, Relazione del prefetto di Firenze, 23 ottobre 1907.

¹⁹ M. MILLAN, *The shadows of social fear: emotions, mentalities and practices of the propertied classes in Italy, Spain and France (1900-1914)*, in «Journal of Social History», L, 2016, 2, pp. 336-361. Di un doppio livello di sicurezza, relativo agli aspetti macrosociali così come alla più immediata incolumità personale, parla M. BÖICK, *Weak States, Strong Businesses? The History of Private Security Firms in Twentieth-Century Germany*, in *Security and Insecurity in Business History: Case Studies in the Perception and Negotiation of Threats*, edited by M. JAKOB – N. KLEINÖDER – C. KLEINSCHMIDT, Baden, Nomos, 2021, p. 32.

²⁰ Riprendo qui alcune delle considerazioni offerte da S. SPITZER – A. T. SCULL, *Privatization and capitalist development: the case of the private police*, in «Social Problems», XXV, 1977, 1, pp. 21, 26-27 e D. KALIFA, *Histoire des détectives privés en France*, cit., pp. 16-19.

2. Guardie private all'ombra del Vesuvio.

Entro tali dinamiche, avvicinando la focale al contesto meridionale, si ascrive anche il caso napoletano: all'alba del nuovo secolo, il capoluogo partenopeo avrebbe assistito a un deciso potenzialmente del tessuto industriale e commerciale metropolitano²¹, mostrando al contempo una travolgente crescita demografica. Tra il 1901 e il 1911, la popolazione residente censita balzava infatti da 547.503 a 668.633 individui, con un aumento di oltre il 22% in appena un decennio²². Altrettanto significativo, nonostante gli evidenti limiti infrastrutturali e urbanistici, si dimostrava lo sviluppo del comparto portuale, baricentro – come vedremo – dell'attività delle prime iniziative di *private security*²³.

Sul fronte della criminalità, le statistiche giudiziarie sembrano confermare anche per il capoluogo partenopeo una lenta ma progressiva «espansione» e «trasformazione» in senso moderno del fenomeno delinquenziale, già avvertibile a livello nazionale²⁴: pur certamente scontando le specificità del contesto locale, storicamente contrassegnato da tassi di crimini violenti particolarmente elevati, gli anni a cavallo tra XIX e XX secolo si contrassegnavano per una lieve diminuzione degli omicidi e, al contempo, un sensibile aumento di furti e rapine, segnando in quest'ultimo caso il primato a livello nazionale²⁵.

È in questo contesto in rapida evoluzione che agli inizi del nuovo secolo vedevano la luce le agenzie di vigilanza privata *La Vigile* e *La Lince*, destinate negli anni a venire a un significativo sviluppo sia in termini di organici – con diverse decine di guardie private quotidianamente impiegate – così come nell'offerta dei servizi prestati. Tra le primissime esperienze di questo tipo registrate nell'Italia meridionale, l'Istituto di sicurezza privata *La Vigile* inaugurava la propria attività agli inizi del 1904, grazie all'attivismo dei fratelli Eduardo e Gennaro Maria De Sortis – quest'ultimo giornalista e collaboratore del quotidiano «*Il Mattino*» – alternatisi poi nel ruolo di direttori del servizio di vigilanza. Due anni più tardi veniva quindi fondata l'agenzia *La Lince*: a fianco di Massimo Santamaria, già presidente della Società di Mutuo Soccorso delle guardie giurate di Napoli, prendeva posto quale direttore l'ex funzionario di PS Francesco Bertucci, dimissionato a seguito di un'accusa di estorsione²⁶, avvicendato negli anni a

²¹ P. FRASCANI, *La città e la congiuntura. L'economia napoletana nella prima metà del Novecento*, in «Meridiana», XXII-XXIII, 1995, 22-23, pp. 225-232.

²² *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma, Istituto Centrale di statistica, 1960, p. 217.

²³ S. POTITO, *L'economia napoletana e il commercio internazionale tra '800 e '900: i Magazzini Generali e il deposito franco*, in «Pecvnia», XVI-XVII, 2013, 16-17, pp. 241-268 e A. CAFARELLI, *Il movimento della navigazione dei porti del Regno d'Italia (1861-1914)*, in «Storia economica», X, 2007, 3, pp. 329-330.

²⁴ È quanto notano P. GARFINKEL, *Criminal law in liberal and fascist Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 70-71, 90-91 e N. LABANCA, *Un giornale per la gestione e per la riforma della polizia*, cit., pp. 49-56.

²⁵ *Statistica giudiziaria penale per gli anni 1905 e 1906*, Roma, Direzione generale della statistica, 1909, pp. XXXIX-LVI.

²⁶ Su Bertucci, animatore di diverse iniziative di polizia privata almeno sino alla metà degli anni '20, cfr. Archivio di Stato di Napoli (ASNa), Gabinetto di Questura, Massime, b. 17, fasc. 272 (Istituto di vigilanza privata - Guardie particolari), Rapporto del Commissariato di PS del porto di Napoli, 26 giugno 1923.

venire dall'avvocato Luigi Lanzetta e quindi da Enrico Cammarota, già questore del capoluogo partenopeo.

La relativamente ampia documentazione rintracciata tra le carte del ministero dell'Interno e della Questura di Napoli offre la possibilità di tematizzare, in primo luogo, l'autorappresentazione fornita dagli impresari della sicurezza privata, in una sorta di dialogo legittimante intervenuto tanto con le autorità di pubblica sicurezza che con i potenziali fruitori dei servizi offerti. Ad essere richiamati, nel materiale promozionale prodotto dalle due agenzie di vigilanza, erano alcuni dei *topoi* tradizionalmente valorizzati in altre esperienze di *private security*. Particolarmenete eloquente era ad esempio la relazione stilata nel gennaio 1917 dal direttore de *La Vigile De Sortis*, che ripercorreva l'attività ormai decennale della propria agenzia: «mentre Napoli slargava le sue forze aprendo le braccia a nuove industrie ed a nuovi commerci», si legge nell'opuscolo,

come si poteva esercitare l'opera industriale e commerciale in un paese ove gli oziosi, che cercavano i mezzi per l'esistenza nei furti e nei latrocini, erano così numerosi? [...] Potevano d'altra parte tutelare i privati interessi le istituzioni dello stato [...] quando esse restavano monche e paralizzate per lo scarso numero del personale, tanto sproporzionato all'accrescere [...] della popolazione cittadina, al tumultuare fervido delle nuove espansioni della industria e del commercio? A tali defezioni solo l'iniziativa di un Istituto privato poteva opporre riparo²⁷.

Ad essere rivendicato era dunque un propria ruolo – sussidiario rispetto alla forza pubblica ma non per questo meno importante e fattivo – in difesa della proprietà privata e, conseguentemente, a tutela dell'ordine sociale e dello sviluppo economico. In ciò insistendo sull'opera di disciplinamento morale espletata in particolare nel contrasto della piccola criminalità – spesso ricondotta a figure archetipiche della devianza sociale – in supporto delle forze di pubblica sicurezza ritenute priva di mezzi adeguati per espletare un'adeguata attività di polizia preventiva. Era questo un aspetto costantemente riaffermato nella retorica securitaria veicolata dagli istituti di polizia privata, insistendo abilmente su quelle percezioni di insicurezza sempre più diffuse tra la società civile. Altrettanto funzionale a questo riguardo era il richiamo alla dimensione della modernità capitalistica che si andava dipanando anche nel contesto partenopeo, necessaria di nuovi e più adeguati mezzi di protezione: in una relazione del marzo 1908 «sulla origine e sulla costituzione dell'Agenzia *La Lince*», il direttore Bertucci ricordava come a Napoli «i reati contro la proprietà hanno continuato [...] a perpetrarsi sempre più sfrontatamente», nonostante la «lotta diurna tra l'autorità di polizia e la mala vita». Di conseguenza, «si è cercato, dai privati singolarmente, di provvedere ai propri bisogni» di sicurezza dapprima affidandosi all'opera di singoli «guardiani notturni», rivelatasi scarsamente efficiente, e quindi rivolgendosi alle più strutturate agenzie di polizia privata, «frutto delle esigenze sociali progredite e [...] rispondente ai bisogni dei tempi»²⁸.

²⁷ ASNa, Gab. Questura, Associazioni, b. 48, fasc. 1409, *La "Vigile". Istituto di polizia privata. Relazione dal 1904 al 1916*, s.d. [ma 1917], pp. 7-9.

²⁸ ACS, MI, DGPS, PG (1910-1912), b. 236, fasc. 10100, *La Lince. Agenzia di vigilanza legalmente costituita*, s.d. [ma 1908], pp. 3-8.

Le puntuale statistiche annualmente approntate circa i «furti scoperti ed arresti operati» appaiono in tal senso funzionali a evidenziare il costante e crescente apporto prestato dalle guardie notturne nel controllo del territorio urbano e nell'opera repressiva della criminalità, specialmente nelle ore notturne, suggerendo paradossalmente un'espansione del fenomeno delinquenziale (fig. 1)²⁹.




Fig. 1 Furti scoperti ed arresti operati (totale)³⁰

Una strategia comunicativa, questa, utile oltretutto per rimarcare la concretezza e la vicinanza del rischio nella società contemporanea, stimolando ulteriormente la domanda di servizi di protezione privata³¹. Queste fonti appaiono altrettanto utili per meglio precisare l'attività prestata nel Napoletano dalle agenzie di sicurezza privata: soprattutto nei primi anni questa si concentrava nei servizi di scorta armata alle granaglie o ad altre materie prime da e verso le aree più eccentriche della città (San Giovanni a Teduccio, Poggioreale, Secondigliano, Ponticelli, Casoria), così come nella sorveglianza ai magazzini e ai bastimenti ormeggiati nel porto, le cui merci offrivano appetibili opportunità di reato. A partire dal secondo decennio novecentesco l'offerta dei servizi si ampliava ulteriormente: oltre a rivolgere la propria attenzione verso la vigilanza di abitazioni private, di esercizi pubblici o stabilimenti industriali, entrambe le agenzie si specializzavano nell'attività informativa e investigativa in ambito commerciale e industriale – un settore in altrettanto rapida ascesa in quegli anni³² – mentre la propria ragione sociale era significativamente mutata in «Istituto di polizia privata»³³.

²⁹ *La "Vigile". Istituto di polizia privata*, cit., pp. 13-30. Cfr. Inoltre ACS, MI, DGPS, PG (1913-1915), b. 25bis, fasc. 10089.D.40, *La "Vigile". Relazione dell'anno 1914*, gennaio 1915.

³⁰ ASNa, Gab. Questura, Associazioni, b. 48, fasc. 1409, *La "Vigile". Istituto di polizia privata. Relazione dal 1904 al 1916*, s.d. [ma 1917], pp. 13-30.

³¹ M. BUTTON, *Private policing*, cit., pp. 26 sgg. Sull'imporsi di queste dinamiche cfr. inoltre R. CORNELLI, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 185 e D. ZOLO, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 60-61.

³² A fare da traino erano in questo caso alcuni dei maggiori centri dell'Italia settentrionale. Sul caso milanese si veda ad esempio la documentazione raccolta in Archivio di Stato di Milano, Gabinetto di Prefettura (I vers.), b. 191, fasc. Agenzie di investigazioni private e, per una ricca testimonianza coeva, R. DE' JATTA, *Le memorie di un detective*, Milano, Unitas, 1931.

³³ ASNa, Gab. Questura, Associazioni, b. 48, fasc. 1409, Volantino a firma La "Vigile". Servizio Vigilanza nel Porto e sul trasporto merci, s.d. e ACS, MI, DGPS, PG (1913-1915), b. 25bis, fasc. 10089.D.40, Volantino a firma La "Lince". Istituto di polizia privata, 10 gennaio 1912.

Il fulcro dell'attività avrebbe comunque gravitato attorno allo scalo marittimo cittadino: tra i «socii benemeriti» e gli enti a cui *La Lince* e *La Vigile* «presta[no] servizi stabili di vigilanza» figuravano soprattutto società di navigazione, spedizionieri, compagnie di servizi portuali, al fianco di attività commerciali e industriali spesso legate alla fiorente industria alimentare partenopea³⁴. Il servizio di vigilanza era quindi espletato a mezzo di posti di guardia fissi o squadre di guardie notturne che perlustravano i diversi quartieri cittadini, sorvegliando le proprietà degli abbonati al servizio e intervenendo in caso di necessità o di flagranza di reato, come previsto dal codice di procedura penale³⁵. Laddove non fosse richiesta particolare discrezione – si legge nel *Regolamento per gli agenti de La Lince* – le guardie private vestivano un'uniforme di foggia militare, corredata di «rivoltella che porteranno all'esterno, in apposita fondina» o – laddove necessario – di fucile³⁶, veicolando in tal modo un'immagine di professionalizzazione e autorità lontana dall'iconografia premoderna³⁷. In questo senso, anche l'organizzazione del servizio di vigilanza si strutturava in senso dichiaratamente paramilitare, prevedendo una rigida gerarchia tra «Agenti semplici», «Capi zona» e «Capi sezione», questi ultimi responsabili della «disciplina» e dell'operato delle guardie poste al loro comando in una determinata area³⁸.

Al positivo riscontro tributato dagli organi di stampa cittadini, che in più occasioni elogiavano l'operato delle guardie private partenopee³⁹, faceva eco la benevola, ancorché cauta, accoglienza da parte delle autorità di pubblica sicurezza, tutt'altro che ermetiche circa il concorso di attori privati nell'opera di vigilanza del territorio e nel contrasto della criminalità urbana. «Per quanto a me

³⁴ *La Lince. Agenzia di vigilanza legalmente costituita*, cit., pp. 9-10 e *La "Vigile". Istituto di polizia privata*, cit., pp. 55-56. Non privo di utilità, nonostante il diverso contesto socio-economico, appare il confronto con il caso di Anversa, dove i circoli commerciali gravitanti attorno all'importante snodo marittimo avrebbero contribuito in maniera determinante all'attivazione di un esteso servizio di polizia privata, in P. LELOUP, *The private security industry in Antwerp (1907-1934). A historical-criminological analysis of its modus operandi and growth*, in «Crime, Histoire & Sociétés», XIX, 2015, 2, pp. 119-147.

³⁵ *La "Lince". Regolamento per gli agenti*, Napoli, Vitale, 1912, p. 4, L'opuscolo è conservato in ACS, MI, DGPS, PG (1913-1915), b. 25bis, fasc. 10089.D.40.

³⁶ L'uso di un'uniforme comunque «dissimile da quella dell'Esercito e di ogni altro Corpo armato in servizio dello Stato» era pratica diffusa tra le agenzie di sicurezza privata, a partire dalla fine dell'Ottocento, in R.D. 5 febbraio 1891, n. 67, art. 110, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 9 marzo 1891. Per una riflessione sull'uniformologia non militare cfr. M. BRIGNOLI, *Nappe, alamari, pennacchi e cordellina: l'abito dei corpi civici come elemento di prestigio ed espressione di autorità*, in *L'abito civico. I corpi dell'antica provincia di Milano nei figurini dell'Archivio di Stato*, a cura di M. T. Binaghi Olivari, Milano, Bolis, 1991, pp. 23-36.

³⁷ Soprattutto nel mondo anglosassone e tedesco, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, a impegnarsi in compiti di guardiana notturna erano solitamente individui anziani o inabili ad altri tipi di occupazione, spesso accompagnati da scarsa reputazione sociale, in P. RAWLINGS, *Policing. A short history*, Portland, William Publishing, 2022, pp. 64-72. Tali rappresentazioni erano ben radicate anche in Italia come attestato in *La notte di San Silvestro ovvero l'ultimo giorno dell'anno*, Milano, Sanvito, 1871, pp. 7-8, opera teatrale nella quale uno dei protagonisti, una «povera guardia notturna» invalida, esordiva ricordando i disagi della professione.

³⁸ *La "Lince". Regolamento per gli agenti*, cit.

³⁹ Ciò è particolarmente evidente nel caso del quotidiano «Il Mattino», per il quale è lecito ipotizzare un qualche contatto tra De Sortis e il direttore Edoardo Scarfoglio, peraltro indicato quale presidente onorario de *La Vigile*, in «Il Mattino», 18 maggio 1912 e 24-25 ottobre 1914. Cfr. inoltre *Un grande Istituto di Polizia Privata*, in «Il Messaggero di Napoli», 21-28 marzo 1915.

risulta», precisava ad esempio un alto funzionario della prefettura di Napoli, «le agenzie di guardiani private, ovunque sono ben organizzate, ben dirette e composte di buoni elementi, danno spesso qualche favorevole risultato e sono utili nel prevenire i furti». Era questo il caso dell'agenzia *La Vigile*, almeno secondo il giudizio espresso nel settembre 1912 dal questore di Napoli Enrico Cammarota, di lì a pochi anni assunto in forza dalla rivale *La Lince* nel ruolo di direttore. In un'informativa inviata al prefetto, questi ricordava come

Il servizio reso al pubblico [...] che è spesso lodato dai giornali ha ricevuto frequenti elogi e compiacimenti da privati e da Autorità, fra cui quelli del compianto Prefetto [Francesco] De Seta [...]. L'istituto, per quanto abbia scopo di speculazione privata, finora ha fatto buona prova per ciò che riguarda l'opera offerta e prestata al pubblico⁴⁰.

Al di là della fondatezza di tali esternazioni, le parole dei due funzionari appaiono tutt'altro che estemporanee. La repentina espansione del mercato della sicurezza privata avrebbe infatti potuto giovare della posizione di solo apparente neutralità palesata agli inizi '900 dal ministero dell'Interno. Venute meno le pregiudiziali inizialmente imposte nell'interpretazione delle norme vigenti, il dicastero avrebbe a più riprese ribadito la liceità dell'iniziativa privata nel settore della sicurezza: se da un lato si richiamavano le autorità dipendenti a un'attenta valutazione circa l'affidabilità sociale e morale di guardie notturne e impresari, dall'altro si chiariva come «nell'applicazione delle [...] disposizioni di legge, si procedesse col criterio di permettere una certa larghezza, onde dar modo ai privati di meglio provvedere alla tutela delle loro proprietà»⁴¹.

A monte di tale interpretazione sembra intuirsi una per certi versi auspicabile coinvolgimento tra attori pubblici e privati nella difesa della proprietà privata e, sia pur indirettamente, della sicurezza pubblica, ritenuta probabilmente funzionale sia da un punto di vista finanziario, come meglio vedremo per il caso siciliano, sia per allentare la costante pressione sulle non esorbitanti forze di polizia a disposizione delle autorità, in un contesto contestualmente segnato da una crescente conflittualità politica e sociale⁴². Dinanzi le perplessità avanzate da alcuni prefetti e questori, era il sottosegretario all'Interno Luigi Facta a ricordare, nel maggio 1907, come «il servizio delle guardie notturne, istituito in parecchie province del Regno [...], non ha fatto [...] cattiva prova». Sgombrando il campo da indebite appropriazioni di «funzioni pubbliche», questi ribadiva piuttosto come quella delle agenzie di vigilanza privata fosse

⁴⁰ Le citazioni sono rispettivamente tratte da ACS, MI, DGPS, PG (1910-1912), b. 236, fasc. 10100, Lettera del prefetto di Napoli alla DGPS, 3 agosto 1908 e ASNa, Gab. Questura, Associazioni, b. 48, fasc. 1409, Relazione del questore di Napoli, 11 settembre 1912.

⁴¹ ACS, MI, DGPS, PG, 1910-1912, b. 236, fasc. 10100, Lettera del ministro dell'Interno al prefetto di Genova, 21 maggio 1905. In assenza di più puntuali appigli normativi, ad essere richiamato era l'art. 69 della legge di PS del 1889, che disciplinava l'esercizio da parte dei privati di «agenzie pubbliche [...] d'affari» quali, ad esempio, le agenzie di pegno o quelle impegnate nel disbrigo per conto terzi di pratiche amministrative. Su tale interpretazione cfr. Ivi, Appunto del ministro dell'Interno, 7 novembre 1901.

⁴² Per uno sguardo ampio su questo tornante rimando a F. FIORENTINO, *Ordine pubblico nell'Italia giolittiana*, Carecas, Roma 1978, pp. 9-41 e E. GENTILE, *Le origini dell'Italia contemporanea. L'età giolittiana*, Laterza, Roma 2003, pp. 26-74.

soltanto un'azione [...] integrativa di quella che [...] è affidata agli agenti di PS e che si esplica per la migliore garanzia della privata proprietà; parallelamente ed analogamente a quanto, per la difesa personale, la legge concede ai privati autorizzandoli a portare armi, per rendere più energica [...] quella tutela generica delle persone che pure agli agenti di PS è affidata⁴³.

Il parallelismo con la prassi di concessione del porto d'armi, terreno di costante ridefinizione del monopolio della violenza legittima tra Stato e cittadini⁴⁴, appare estremamente significativo: per bocca delle stesse autorità di governo sembrano qui intravedersi i contorni di una progressiva saldatura tra tutela della proprietà privata, diritto alla legittima difesa, individuale e di gruppo, e attivismo borghese in difesa dell'ordine costituito, da incanalare attraverso una comunque attenta funzione di controllo e di coordinamento affidata alle autorità locali di pubblica sicurezza⁴⁵.

3. Polizie private in Sicilia: un panorama plurale

Altrettanto significativo e sfaccettato appare il caso siciliano, tradizionalmente caratterizzato dal sovrapporsi di «molteplici e differenti istituzioni di controllo del territorio» e dal ricorso sistematico, da parte dei ceti proprietari, a forme di guardiania privata spesso contigue a gruppi malavitosi e impiegate in special modo per la tutela dei latifondi⁴⁶. Tale contesto si configura quale un laboratorio d'indagine particolarmente significativo per sopesare, in primo luogo, la diversa accoglienza registrata da parte di prefetti e funzionari di PS dell'isola dinanzi alle numerose iniziative di *private security* inaugurate nel corso del primo decennio del '900. Reazioni, queste, scaturita da confliggenti concezioni sul ruolo e il perimetro d'azione dello Stato così come, probabilmente, da pragmatiche valutazioni circa la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nelle diverse province siciliane.

Si pensi, da un lato, al caso di Agrigento, dove il prefetto Mario Rebucci, originario di Modena e alla sua prima assegnazione in ruolo, imbastiva nel corso del 1907 un'accesa polemica con il ministero dell'Interno circa l'opportunità di autorizzare l'impianto di agenzie di vigilanza notturna nella provincia. Ad essere richiamata, nelle parole del funzionario, era significativamente la dimensione esclusiva della sovranità statale nei termini del «preccetto fondamentale che alla

⁴³ ACS, MI, DGPS, PG, 1910-1912, b. 236, fasc. 10100, Appunto del ministro dell'Interno, 26 maggio 1907.

⁴⁴ Sul tema si veda ora M.M. ATERRANO, *La pacificazione degli animi*, cit.

⁴⁵ M. MILLAN, *Sostituire l'autorità, riaffermare la sovranità. Legittima difesa, corpi armati e crisi dello Stato nell'Italia giolittiana*, in «Studi storici», LX, 2019, 1, p. 157. Sulla costruzione del paradigma della legittima difesa quale vero e proprio «diritto», da estendere anche alla tutela della proprietà cfr. F. COLAO, *Paura e legittima difesa. Questioni di «moderame» tra Otto e Novecento*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 2019, 1, pp. 129-145 e D. SICILIANO, *Per una genealogia del diritto alla legittima difesa: da Carrara ai Rocco*, in «Quaderni fiorentini», XXXV, 2006, pp. 723-847.

⁴⁶ È il caso in particolare dei campieri, come ben evidenziato da E. PELLERITI, *Campieri e controllo delle campagne nella Sicilia dell'Ottocento*, in *Le polizie informali*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 179-191.

pubblica sicurezza provvede il ministero dell'Interno a mezzo delle autorità dipendenti. Trattasi di una funzione di stato, la più importante di tutti», mentre «la istituzione delle agenzie di vigilanza violerebbe la legge sottraendo allo Stato e dividendola, una funzione che è tutta sua». Da qui la scelta di «adotta[re] il sistema di non autorizzare simili agenzie», appigliandosi a un'interpretazione restrittiva della legislazione in vigore⁴⁷.

Dello stesso tenore le considerazioni espresse dal prefetto di Siracusa Luigi Bonacini, conterraneo di Rebucci e a sua volta alla prima esperienza in qualità di prefetto: ancora nel marzo 1911 questi ribadiva come le agenzie di polizia privata fossero «illegalmente investite della funzione pubblica della tutela della proprietà altrui, [...] riservata esclusivamente ai corpi alla dipendenza dello Stato», traendo peraltro «maggior profitto là dove peggio sono le condizioni della PS»⁴⁸. In entrambi i casi, l'ostilità dei funzionari era sbrigativamente sopravanzata dalla posizione del ministero dell'Interno, che sottolineava come «il servizio di tali agenzie [...] non è vietato da alcuna disposizione delle nostre leggi», mentre la autorità dipendenti erano spronate a vigilare e intervenire laddove l'operato delle guardie private «pot[esse] degenerare e dare luogo a reati, come quello di esercizio abusivo di pubbliche funzioni»⁴⁹.

Altri funzionari presenti in Sicilia, probabilmente la maggioranza, si sarebbero invece dimostrati assai più possibilisti a riguardo, giungendo talvolta ad attivarsi direttamente per impiantare un servizio di vigilanza privato. Lampante è il caso di Vincenzo Urso, delegato di pubblica sicurezza di Enna, che in una lettera pubblicata nel maggio 1905 sul *Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria*, prestigiosa rivista di polizia fondata e diretta da Carlo Astengo⁵⁰, esordiva ricordando come

in Sicilia la condizione dei funzionari di PS distaccati è molto triste, perché senza dipendenti diretti o indiretti, essi hanno la responsabilità della prevenzione e della repressione dei reati. [...] Pertanto, a migliorare le condizioni di PS del comune in cui mi trovo, ho fatto sorgere un Corpo di Guardie particolari giurate, le quali, strette in società, agiscono in tutto il territorio, senza interesse individuale, e come veri agenti di PS. La lotta per raggiungere la meta è stata aspra, e principalmente da parte delle Guardie campestri comunali, spintevi da varii e non sempre leciti motivi; però lo scopo, con soddisfazione di tutto il pubblico, è stato ottenuto.

Urso si spingeva quindi oltre, contestando «con tutto il rispetto» la posizione assunta dalla Corte di Cassazione in una sentenza dell'anno precedente, che definitivamente negava «la qualità di pubblici ufficiali» alle guardie particolari, ponendo fine a un dibattito protrattosi per decenni⁵¹.

⁴⁷ ACS, MI, DGPS, PG (1910-1912), b. 236, fasc. 10100, Lettera del prefetto di Agrigento a DGPS, 11 luglio 1907 e 7 agosto 1907.

⁴⁸ Ivi, Lettera del prefetto di Siracusa a DGPS, 31 marzo 1911.

⁴⁹ Ivi, Lettera del ministero dell'Interno al prefetto di Agrigento, 21 agosto 1907 e Lettera del ministero dell'Interno al prefetto di Siracusa, 4 aprile 1911. Anche in questo caso, come in molti consimili, il prefetto era infine costretto a cedere.

⁵⁰ Sul *Manuale* si veda *Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale*, cit.

⁵¹ *Oltraggio contro l'autorità. Qualità ufficiale. Guardia campestre privata*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», 1904, 59, pp. 400-401. La questione è ripercorsa da M. FINZI, *Intorno alle guardie particolari*, in «Rivista di diritto penale e sociologia criminale», VIII,

Di fatto, a me sembra che la funzione che compiono le [guardie] giurate, sia funzione pubblica, perché il servizio della tutela delle proprietà è funzione pertinente allo Stato, il quale per mezzo dei decreti dei Prefetti, trasmette l'esecuzione della funzione [...] nelle guardie suindicate. La funzione propria delle [guardie] giurate, è compiuta con fine pubblico, cioè nell'interesse sociale; ed invero, benché essa abbia per conseguenza immediata la condanna di chi ha danneggiato la proprietà di un solo individuo, [...] riesce utile a tutta la società. [...] È necessario però che il Governo pensi ad organizzare le [guardie] particolari in modo che, migliorandone le condizioni economiche, togliendole dalla dipendenza assoluta del privato, [...] ed affidandone la direzione al funzionario di pubblica sicurezza [...] si potrebbe avere un Corpo forte, che certamente riuscirebbe utilissimo [...] nel miglioramento delle condizioni di PS dei piccoli comuni⁵².

Le considerazioni suesposte appaiono tutt'altro che peregrine: era la stessa redazione del *Manuale* a precisare come «le idee del delegato Urso non troverebbero forse legale fondamento nelle leggi, né considerazione nel continente, ma potrebbero attagliarsi a consuetudini secolari della Sicilia»⁵³. Di fatto, numerosi erano i piccoli e medi centri dell'isola che negli stessi anni avrebbero sperimentato lo sviluppo di un fiorente mercato della sicurezza privata: se agli inizi del secolo il fenomeno risultava pressoché assente in Sicilia, come d'altronde nel resto della penisola, tra il 1905 e il 1906 vedevano la luce oltre una decina di istituti di vigilanza privata, tanto nei maggiori centri dell'isola – quali Palermo, Catania e Trapani – così come in realtà più decentrate e rurali. Particolarmente significativa si dimostrava la presenza di tali iniziative nella parte sud-orientale dell'isola, come a Enna, Canicattì, Riesi, Niscemi, Gela, Vittoria Comiso e Giarre, talvolta con succursali nei comuni circonvicini. Numeri certamente ancora limitati ma significativi, considerando le sette agenzie presenti alla data nel resto dell'Italia Meridionale su un totale di circa novanta attive in tutto il territorio nazionale, in larga parte gravitanti nelle regioni del Nord-Ovest⁵⁴. Le parole di Urso ci richiamano d'altronde alla peculiare realtà siciliana, un contesto particolarmente complesso per quanto riguarda la lotta al crimine e la gestione dell'ordine pubblico e in cui la presenza delle forze dello Stato, ancorché capillarmente radicata sul territorio, scontava un «estremo frazionamento» dei propri effettivi, avvertibile in special modo nell'organizzazione periferica della pubblica sicurezza. È quanto nota Andrea Azzarelli, rilevando il «progressivo incremento del numero di delegazioni distaccate» di polizia scaglionate in gran numero nei comuni dell'isola: queste si limitavano solitamente alla presenza di un

1907, 3, pp. 143-149 e M. MILLAN, *Sostituire l'autorità, riaffermare la sovranità*, cit., pp. 151-152.

⁵² V. URSO, *Guardia particolari giurate*, in «Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria», XLIII, 1905, 10, pp. 145-146.

⁵³ Nota redazionale a V. URSO, *Guardia particolari giurate*, cit., p. 145.

⁵⁴ È questa una stima, prevedibilmente incompleta, costruita attingendo alle varie fonti archivistiche consultate e le informazioni fornite da G. PASTORELLO, *Proposta di modificazioni alla legge e al regolamento in data 29 agosto e 12 agosto 1901 n. 409 e 512 dirette a regolare l'esistenza e le funzioni di tutte le Istituzioni di Assistenza e Vigilanza Notturna in Italia*, Valenza, Battezzati, 1906, pp. 35-37.

solo funzionario di PS che, privo di agenti alle proprie dipendenze, sarebbe stato costretto ad affidarsi agli uomini delle polizie municipali o ai Carabinieri, in un costante gioco di compromessi e mutevoli rapporti di forza tra le diverse istituzioni presenti sul territorio⁵⁵.

Agevolare, o quantomeno non ostacolare, la presenza di agenzie di polizia privata sarebbe dunque apparsa in diversi casi una soluzione pragmatica, stante la possibilità per i funzionari di polizia di richiedere la collaborazione delle guardie private per espletare i quotidiani servizi d'istituto – quali piantonamenti, servizi di scorta, arresti etc. – con un immediato ritorno in termini di risparmio di risorse umane ed economiche. È quanto ricordato, ad esempio, anche nella relazione «sui servizi resi dall'Agenzia [...] per la vigilanza e custodia notturna in Canicattì» nel corso del 1908, nella quale il fondatore Ferdinando Gravarelli rimarcava le numerose «richieste per servizi di PS» avanzate tanto da parte dei Carabinieri che dei funzionari di polizia presenti nel comune agrigentino. Forte di tale legittimazione, Gravarelli sottolineava a sua volta come le guardie private alle proprie dipendenze «vestono la divisa [...] ed agiscono [...] come veri agenti della forza pubblica, essendo riconosciuti con [...] decreto Prefettizio»⁵⁶. Significativamente, la richiesta di «un sussidio in compenso dei molteplici servizi resi alle autorità locali», solitamente elargita dal ministero dell'Interno a singoli individui autori di azioni particolarmente meritevoli⁵⁷, era in questo caso accordata allo stesso Gravarelli, attraverso una gratificazione pecuniaria dall'ammontare limitato (50 lire) ma dall'alto valore simbolico⁵⁸.

Interessante altresì notare come le parole di Gravarelli attingessero a piene mani al repertorio retorico valorizzato in quegli stessi anni da altre e più strutturate imprese di *private security*. Se da un lato ci si richiamava all'esperienza dei Cittadini dell'Ordine di Genova e Torino, la più importante agenzia di vigilanza notturna attiva in Italia e vero e proprio «modello» per altre iniziative consimili⁵⁹, altrettanto evidente era il peso specifico assunto dalla conterranea agenzia Ragusi di Catania, fondata sul finire del 1904 da Francesco Ragusi Lo Monaco, Salvatore Zacco Plauchino e Calogero De Bernardis. Particolarmente felice si sarebbe dimostrata la scelta di affidare la direzione del servizio di vigilanza notturno all'ex-questore di Catania Francesco Farias, in attività dal giugno 1905 e sino alla morte, intervenuta due anni più tardi⁶⁰. In una lettera inviata al capo della polizia Francesco Leonardi, questi ripercorreva le ragioni che lo avevano spinto ad accettare la proposta dell'agenzia Ragusi, offrendoci ulteriori indizi per soppesare

⁵⁵ A. AZZARELLI, *Polizie, crimine e ordine pubblico in epoca liberale*, cit., pp. 96-99, 227-233.

⁵⁶ La relazione è conservata in ACS, MI, DGPS, PG (1907-1909), b. 14, fasc. 10089.D (Agenzia Gravarelli in Canicattì). Le sottolineature al testo sono nell'originale.

⁵⁷ Era questa una casistica assai frequente anche per quanto riguarda le guardie private, come testimoniato dalle numerose richieste ed elargizioni rintracciate nei più volte citati fascicoli della divisione Polizia giudiziaria del ministero dell'Interno.

⁵⁸ ACS, MI, DGPS, PG (1907-1909), b. 14, fasc. 10089.D, Lettera del ministro dell'Interno al prefetto di Agrigento, 12 gennaio 1910.

⁵⁹ Cenni all'attività dei *Cittadini dell'Ordine in Assistenza pubblica e vigilanza notturna impresa Lombardi. Breve cenno storico-statistico da presentarsi all'onorevole giuria dell'Esposizione generale italiana del 1898 in Torino*, Genova, Stabilimento tipografico Genovese, 1898 e G. PASTORELLO, *Proposta di modificazioni*, cit.

⁶⁰ Per un ampio profilo biografico e professionale di Farias, per lungo tempo impiegato in vari uffici di polizia in Sicilia, vedi A. AZZARELLI, *Polizie, crimine e ordine pubblico in epoca liberale*, cit., pp. 294-317.

il crescente coinvolgimento di funzionari e dirigenti di polizia nel settore della sicurezza privata, apprezzabile – come già accennato – anche nel caso napoletano⁶¹.

Appena fu noto al pubblico il mio collocamento a riposo – scriveva Farias – l’Agenzia di Assistenza e Vigilanza notturna in Catania mi offrì con entusiasmo la direzione di quell’Agenzia. Esitai ad accettare comprendendo che, in ufficio assai più modesto, si diminuiva la mia dignità personale, ma in seguito alle insistenze a dall’unanime consiglio di autorevoli persone miei buoni amici, accettai.

Pur ribadendo la possibilità di «rendermi ancora utile all’Amministrazione di PS alla quale sento ancora di appartenere», Farias non nascondeva «il discreto vantaggio finanziario [che] avrebbe supplito o meglio sorpassata la perdita che venivo a soffrire tra lo stipendio e la pensione»⁶². Al di là delle competenze tecnico-professionali del funzionario, appaiono altresì indubbie le ricadute in termini di visibilità e credibilità per la neonata agenzia, tanto nei confronti della possibile clientela che nel dialogo con le autorità cittadine di pubblica sicurezza: dai circa 600 abbonati segnalati nel maggio 1905, agli inizi del 1908 la Ragusi arrivava a contare oltre 1.500 abbonati, mentre due sedi succursali erano inaugurate nei comuni di Acireale e Paternò⁶³.

Tale sviluppo, d’altronde, sarebbe stato favorito dal beneplacito offerto tanto dalle autorità municipali che di polizia, laddove il prefetto di Catania Emilio Bedendo, figura vicina a Giolitti, avrebbe spalleggiato l’«istituzione di una Agenzia per la Custodia notturna di mercanzie, negozi, magazzini», come precisato nella relazione inviata al ministero dell’Interno a corredo delle pratiche avviate per l’impianto dell’impresa *Ragusi*. «Data la estensione e la topografia della città», interessata sin dalla fine dell’Ottocento da una tumultuosa crescita demografica, Bedendo precisava come il concorso delle forze private «non potrebbe che riuscire utilissim[o] alla pubblica tranquillità, concorrendo efficacemente con gli altri Agenti della forza pubblica»⁶⁴.

Negli stessi termini tornava a esprimersi, nel gennaio 1906, anche la redazione del *Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria*, a conferma del crescente interesse suscitato dal fenomeno delle polizie private negli ambienti della polizia italiana. Plaudendo ai «servizi numerosi ed importanti» compiuti dalle guardie private catanesi, la redazione del Manuale sottolineava soprattutto il nuovo «indirizzo» dato dal direttore Farias ai propri uomini, posti «in certo qual modo alla dipendenza dell’Autorità locale di PS». Insistendo su una

⁶¹ Un esempio altrettanto emblematico è quello di Giuseppe Alongi, questore e noto saggista, approdato nei primi anni ’20 alla guida dell’agenzia *Vecchia guardia* di Palermo. In tale veste si faceva promotore della rivista *Argus. Organo degli istituti di vigilanza*, pubblicata tra il 1925 e il 1926.

⁶² ACS, MI, DGPS, PG, 1910-1912, b. 236, fasc. 10100, Lettera di Farias a Leonardi, 16 giugno 1905.

⁶³ *Agenzia di assistenza e vigilanza notturna Impresa Ragusi Lo Monaco Francesco, Zacco Pluchino Salvatore, De Bernardis Calogero*, Stabilimento tipografico Umberto I, Acireale 1905. A conferma di questi dati cfr. Ivi, Rapporto del prefetto di Catania, 6 febbraio 1908.

⁶⁴ Ivi, Rapporto del prefetto di Catania, 4 dicembre 1904. Anche in questo caso, tanto il ministero dell’Interno che il Comune e la Camera di Commercio di Catania avrebbero elargito a più riprese un sussidio economico all’agenzia *Ragusi*.

non più rinviabile riforma degli organi di polizia, ci si interrogava quindi se «non convegna adottare, in parte, i sistema adottati, con tanto successo e tanta minore spesa, dai privati che, di fronte alla insufficiente tutela, organizzano essi la propria difesa»⁶⁵.

Tale dimensione plurale, tra pubblico e privato, della sicurezza e del controllo del territorio era abilmente valorizzata dallo stesso Farias, ben consapevole dei limiti strutturali imposti alle forze di polizia. Nel discorso pronunciato all'atto del proprio insediamento, questi presentava i propri dipendenti quali «veri e propria agenti di pubblica sicurezza» domandandosi, a fronte del «numero crescente degli abbonati [...] se convenga ai fini della pubblica sicurezza specializzare alcuni servizi di PS, decentralizzandoli, lasciando però ben s'intende intatta e suprema la direzione dello Stato e per essa all'autorità locale di PS»⁶⁶. Tali considerazioni muovevano da «ragioni di indole economica e sociale», a fronte della disponibilità delle guardie private a compiere quelle mansioni di minuta vigilanza e controllo del territorio urbano solitamente riservate alle polizie municipali. Attingendo a un immaginario mutuato dal paradigma delle “classi pericolose”⁶⁷, Farias sottolineava quindi come

la vigilanza notturna combatte i nottambuli, gli oziosi, i vagabondi ed in una parola la bassa delinquenza, che è poi il vivaio dei bagordi, delle risse, dei fermenti degli omicidi e delle cresciute e scaltrite associazioni a delinquere e la conseguenza che ne traggo è: Che nessun corpo Militare o militarizzato può supplire il servizio notturno disimpegnato [...] da un'impresa privata⁶⁸.

A essere invocata era quindi una crescente responsabilizzazione, individuale e collettiva, dei ceti borghesi e proprietari, investiti di un ruolo attivo – ancorché indiretto – nella «difesa sociale» dei propri bene e delle proprie comunità⁶⁹. In questo senso, si legge in una relazione sull'attività svolta dall'agenzia Ragusi inviata ai vertici del ministero dell'Interno, Farias ribadiva l'importanza di «abituare la popolazione ad interessarsi della tranquillità pubblica, di notte tempo, nelle rispettive città mediante un piccolo contributo volontario», ritenendolo «argomento degno di studio» da parte del Governo⁷⁰.

⁶⁵ *Guardiani privati*, in «Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria», XLIV, 1906, 1, p. 11. Sulla stessa rivista cfr. F. FARIAS, *Vigilanza notturna*, in Ivi, XLIV, 1906, 17, pp. 266-267 e ID., *Guardie notturne*, in Ivi, XLV, 1907, 2, pp. 22-23.

⁶⁶ F. FARIAS, *Estratto del discorso pronunciato dal Direttore il giorno 4 giugno in occasione della inaugurazione dei locali e della presa di possesso del Direttore*, s.d. [ma giugno 1905], conservato in ACS, MI, DGPS, PG, 1910-1912, b. 236, fasc. 10100 [corsivo in originale].

⁶⁷ Sull'imporsi di tali immaginari cfr. L. LACCHÈ, *La paura delle “classi pericolose”. Ritorno al futuro?*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 2019, 1, pp. 159-178.

⁶⁸ *Elenco dei servizi resi dai guardiani giurati dell'Agenzia di Vigilanza ed Assistenza notturna Ragusi, Zacco e De Bernardis dal 1° Gennaio al 15 Dicembre 1906*, Catania, D'Ambrosio, 1906.

⁶⁹ Su questi aspetti, ampiamente esplorati in ambito sociologico e politologico, rimando in particolare a L. JOHNSTON, *The Rebirth of Private Policing*, London-New York, Routledge, 1992, pp. 137 sgg.; D. GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago, University of Chicago Press, 2002, pp. 123 sgg. Per un approccio storiografico alla questione, utili le riflessioni offerte da D. CHURCHILL, *Crime control and everyday life in the Victorian city: the police and the public*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

⁷⁰ ACS, MI, DGPS, PG (1910-1912), b. 236, fasc. 10100, Lettera di Farias a Giolitti, 28 dicembre 1906.

Pur certamente dettate da evidenti esigenze commerciali e di legittimazione, le parole di Farias mettevano altresì in guardia circa l'incontrollato proliferare di iniziative di polizia privata. Ancora il caso catanese offre in tal senso utili indicazioni: già agli inizi del 1908 operavano infatti nella città cinque istituti di vigilanza privata, oggetto di crescenti attenzioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Nel caso dell'agenzia Ragusi, la morte di Farias sembra averne incrinato il rapporto in certo qual modo privilegiato con gli ambienti della Prefettura e della Questura: in una relazione inviata alla DGPS, il prefetto Cesare Poggi sottolineava come «da quando [...] Farias per ragioni di salute dovette ritirarsi, il servizio [...] anziché progredire, in ragione dei maggiori profitti [...], è diventato difettoso e manchevole, sia per mancanza di indirizzo serio, sia perché [nei] titolari [...] prevale l'ingordigia del lucro». Più in generale, il prefetto faceva notare come «la istituzione di agenzie del genere si va facendo così numerosa da dover ritenere, più che una utilità [...], una ingorda speculazione privata». Ad essere ridimensionato, di fatto sconfessando quella retorica securitaria in molti casi accolta dalle stesse autorità dello Stato, era l'effettivo impatto che l'opera delle guardie private avrebbe avuto in termini di contrasto della criminalità: «la pubblica sicurezza nelle campagne e degli abitati non è anormale e non sono certo le agenzie [di sicurezza privata] che infrenano la delinquenza, non potendo con pochi guardiani, ai quali assegnano zone estesissime di servizio, esercitare una efficace sorveglianza, che riesce irrigoria addirittura»⁷¹.

4. Tra regolamentazione ed epurazione

Le parole di Poggi riflettevano l'esigenza, da più parti avvertita, di superare l'incerto status giuridico delle agenzie di vigilanza privata, addivenendo a una riforma strutturale di un settore tanto delicato quanto in costante crescita⁷². Tali sollecitazioni trovavano risposta solo nel giugno 1914, quando il nuovo capo del Governo e ministro dell'Interno Antonio Salandra ratificava uno specifico «regolamento per gli Istituti di vigilanza privata», da tempo in gestazione e ormai «indilazionabile»⁷³. Come precisato nella circolare di accompagnamento al provvedimento, questo avrebbe «colma[to] una lacuna da tempo avvertita nella pratica quotidiana degli uffici di Pubblica Sicurezza», assicurando un più «efficace funzionamento» delle agenzie di sicurezza privata «anche in ausilio

⁷¹ Ivi, Rapporto del prefetto di Catania, 6 febbraio 1908 e 16 aprile 1908. Le parole del prefetto muovevano dalle risultanze di un'ampia inchiesta condotta dal vice questore Vitaliano Severini, che evidenziava limiti e criticità del servizio di guardiania privata. Ad essere evidenziate erano soprattutto le misere condizioni professionali delle guardie private, malpagate, scarsamente motivate e spesso inesperte a causa del frequente *turnover* del personale, in Ivi, Estratto dell'inchiesta eseguita dal vice questore Severini, s.d. [ma inizi 1908].

⁷² A farsi portavoce di una necessaria riforma del comparto erano numerose tra le agenzie stesse, preoccupate della crescente concorrenza nel mercato della sicurezza privata. A questo riguardo cfr. G. PASTORELLO, *Proposta di modificazioni*, cit. e F. FARIAS, *Vigilanza notturna*, cit., pp. 266-267.

⁷³ R.D. 4 giugno 1914, n. 563, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», 27 giugno 1914. Sulla genesi del provvedimento, in gestione quantomeno dagli inizi dell'anno precedente, si veda la documentazione raccolta in ACS, Consiglio di Stato, Sezione prima, Pareri, b. 992, fasc. 9.

della Polizia dello Stato e insieme [fornendo] alle autorità mezzo sicuro di prevenire, e, occorrendo reprimere gli abusi ai quali ess[e] potessero dar luogo»⁷⁴. Al di là delle specifiche e più stringenti prescrizioni amministrative, quali la necessità di provvedere a un fondo di garanzia cauzionale per l'attività dell'impresa e regolarizzare la posizione previdenziale e infortunistica dei dipendenti, il regolamento muoveva lungo due diverse direttive: se da un lato si legittimava formalmente, per la prima volta, l'operato di tali forme strutturate di sicurezza privata, dall'altro il Governo dilatava i poteri d'intervento dei prefetti, precisando come la prevista «autorizzazione occorrente a chi intende [...] esercitare gli istituti di vigilanza» potesse ora essere «negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico», oppure «ogni qualvolta, in vista del numero e della importanza degli Istituti già esistenti, non convegna consentire l'esercizio di altri»⁷⁵.

Di fatto, il regolamento non sconfessava in alcun modo il possibile concorso delle forze private «in funzioni di [...] polizia preventiva ed, occorrendo, repressiva», ma piuttosto esplicitava «la volontà del legislatore di sottoporre alla sorveglianza della pubblica autorità le varie forme che può [...] assumere la funzione della vigilanza privata», come precisato dal ministero dell'Interno⁷⁶. Sullo sfondo delle percepite difficoltà del sistema liberale, e col riacutizzarsi dello scontro sociale, quello del 1914 appare a tutti gli effetti uno snodo periodizzante, stante soprattutto le sue ricadute di più lungo periodo: se infatti la normativa sembra per certi versi anticipare i contradditori sforzi del governo Nitti nel coordinare, all'indomani del conflitto, la mobilitazione della borghesia patriottica in funzione di tutela dell'ordine pubblico, riaffermando al contempo l'«unicità della fonte di legittimazione» statale⁷⁷, i poteri discrezionali ora conferiti alle autorità prefettizie saranno ampiamente sfruttati soprattutto all'indomani della marcia su Roma, per rimettere ordine a un settore della sicurezza privata ulteriormente accresciutosi nel turbolento contesto post-bellico.

È ancora una volta il contesto napoletano a offrirci utili indicazioni per soppesare gli effetti e le ricadute del nuovo panorama normativo: in questo caso, gli anni a cavallo del conflitto vedevano affiancarsi all'attività de *La Vigile* e *La Lince* quella di altri due istituti di polizia privata, *Argo* e *La Vedetta*, rispettivamente fondati nel 1917 e nel 1921. Lo spoglio delle carte della Questura partenopea evidenzia anche in questo caso l'aumentata attenzione delle autorità cittadine verso il settore della sicurezza privata, acuita dalle contingenze belliche: in una circolare del maggio 1916, ad esempio, il Questore spronava i propri dipendenti

⁷⁴ Circolare del ministero dell'Interno, 4 luglio 1914, riprodotta in «Bollettino ufficiale del ministero dell'Interno», 1914, 19, pp. 845-846.

⁷⁵ R.D. 4 giugno 1914, n. 563, cit. Il capitale versato, immobilizzato sino alla cessazione dell'attività, era a sua volta corrisposto «nella misura da stabilisti dal prefetto», sentito il parere delle Camere di Commercio.

⁷⁶ ACS, MI, DGPS, PG, 1913-1915, b. 25 bis, fasc. 26, Appunto nel ministero dell'Interno, 31 gennaio 1915.

⁷⁷ Il riferimento è in particolare alla circolare diramata il 14 giugno 1919, con quale, in prossimità dello sciopero generale, si invitavano i prefetti a promuovere il concorso di privati cittadini in operazioni di ordine pubblico, sotto la direzione delle autorità dello Stato. Sulla questione rimando a M. MILLAN, *From "state protection" to "private defence". Strikebreaking, civilian armed mobilisation and the rise of Italian fascism*, in *Corporate policing, yellow unionism, and strikebreaking*, cit. e M. M. ATERRANO, *La pacificazione degli animi*, cit., pp. 248-252.

perché abusi e «loschi ricatti» perpetrati da alcune guardie private fossero «energicamente eliminati»: le agenzie di polizia privata, si sottolineava, «si arrogano spesso funzioni investigative, indagini, informazioni, pedinamenti ecc., sostituendosi [...] all'attività dell'autorità di polizia con evidente limitazione di quello ch'è diritto della libertà individuale e, molte volte, turbando l'ordine e la tranquillità delle famiglie»⁷⁸.

Sullo sfondo della palpabile crisi di legittimità dello stato liberale, e al culmine di una stagione di violenza politica di inedita intensità, l'avvento al potere del fascismo avrebbe riportato al centro del dibattito la questione dell'agibilità dell'iniziativa privata nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico. Significativo è il fatto che già nel maggio 1923, nel quadro dell'ambiguo percorso di «normalizzazione» intrapreso dal governo Mussolini⁷⁹, il nuovo capo della polizia Emilio De Bono sollecitasse le questure dipendenti a provvedere a una generalizzata e «rigorosa revisione» delle autorizzazioni concesse agli istituti di polizia privata, procedendo a «revoca[re] quelle riguardanti persone che non risultino ineccepibili [per] condotta morale, politica o appartengano a partiti antistatali»⁸⁰. Ad essere agitata, si legge in un di poco successivo appunto dello stesso De Bono, era ancora una volta l'elemento caratterizzante della «sovranità» statale, invocata nei termini dei «supremi interessi dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza» potenzialmente minacciati dal «sorgere di un vasto organismo di polizia privata»⁸¹. Sollecita era la reazione delle autorità partenopee, che nei mesi a venire tornavano a interessare, a più riprese, gli uffici di PS cittadini affinché provvedessero a una costante e attenta vigilanza sulle guardie private, eliminando dai ranghi coloro reputati «immeritevoli»: sia per «cattivi precedenti» che, si aggiungeva, «per essere stati disertori», contrari quindi a quegli interessi nazionali sacralizzati dalla retorica fascista e conseguentemente inadatti a ricoprire tale incarico⁸².

Pur in assenza di più puntuali riferimenti, è lecito ipotizzare come diverse decine di guardie private cadessero nelle maglie di quella che un commissario di PS avrebbe definito, senza mezzi termini, una vera e propria «epurazione»⁸³. Tali provvedimenti non avrebbero in ogni caso impedito l'attività delle agenzie di polizia privata: piuttosto, sfruttando appieno le possibilità offerte dal quadro normativo esistente e risemantizzando quegli strumenti di controllo approntati prima del conflitto mondiale, il governo fascista prefigurava un più stretto, seppur non certo esclusivo, perimetro d'intervento dell'iniziativa privata nel campo della sicurezza, da delegare alle sole componenti affidabili della cittadinanza.

⁷⁸ ASNa, Gab. Questura, Massime, b. 17, fasc. 272, Circolare del Questore di Napoli, 20 maggio 1916.

⁷⁹ Su questo tornante rimando in particolare a G. ALBANESE, *La marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 173-178 e, più in generale, M. MILLAN, *Squadismo e squadristi nella dittatura fascista*, Viella, 2014.

⁸⁰ ASNa, Gab. Questura, Massime, b. 17, fasc. 272, Telegramma n. 11200, da De Bono a prefetti, 17 maggio 1923.

⁸¹ ASMI, Pref. Gab. (I vers.), b. 192, fasc. 1677, Appunto di De Bono, 21 agosto 1923.

⁸² ASNa, Gab. Questura, Massime, b. 17, fasc. 272, Circolare della Questura di Napoli, 21 luglio e 1° settembre 1923 [sottolineato in originale].

⁸³ Ivi, Rapporto dell'ufficio di Pubblica Sicurezza dello scalo marittimo di Napoli, 23 marzo 1924.

Nello stesso fascicolo si conservano, alla rinfusa, alcune liste recanti i nominativi delle guardie private la cui licenza era revocata dal prefetto.